

Parere richiesto in ordine alla presunta incompatibilità del consigliere comunale – eventuale attivazione da parte del consiglio comunale del procedimento di verifica della condizione di incompatibilità del consigliere a seguito della segnalazione effettuata da un privato cittadino

In materia di incompatibilità si applicano in Sicilia le disposizioni contenute nell'art. 10 della l.r. n. 31/1986, integrate successivamente dell'art. 12 della l.r. n. 7/1992 che ha esteso dette cause di incompatibilità ai componenti della Giunta municipale. L'art. 14 della l.r. n. 31/1986, demanda in via esclusiva all'Organo di cui il soggetto fa parte, il procedimento di verifica dell'eventuale causa di incompatibilità. L'Organo valuta obbligatoriamente, ancorchè discrezionalmente, le fattispecie che si concretizzano, tenuto conto esclusivamente delle ipotesi previste dall'art. 10 della legge regionale predetta. Le deliberazioni sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore. Nel caso di specie, il soggetto consigliere comunale per il quale è stata sollevata la presunta condizione di incompatibilità, è risultato eletto nella tornata elettorale amministrativa del 9 e 10 giugno 2013, dal che, il consiglio comunale in sede di esame della questione della ineleggibilità ed incompatibilità degli eletti non ha rilevato situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità. (deliberazione n. 34 del 3/07/2013). Secondo l'orientamento del Dipartimento, anche in relazione alle indicazioni contenute nella circolare n. 5 del 6/06/2014, con la quale sono state diramate le direttive in ordine agli adempimenti successivi alla tornata elettorale amministrativa del 2014 e fermo restando l'esito negativo della predetta verifica, permane la facoltà/obbligo del consiglio comunale di pronunciarsi qualora emergano circostanze afferenti nuove e/o diverse presunte cause di incompatibilità, nell'alveo dell'impianto normativo di riferimento.

Riferimenti normativi

Art. 10 l.r. n. 31/1986; art. 12 l.r. n. 7/1992